

Polizza Incendio

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Società: ABC Assicura S.p.A.

Prodotto: "Sfera Famiglia - Mutuatario"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza facoltativa, riservata ai clienti della Banca di Credito Popolare di Torre del Greco, tutela il proprietario del fabbricato, o una sua porzione, per i danni causati allo stesso da incendio e altri rischi accessori.



Che cosa è assicurato?

- V Incendio del fabbricato:** tutela il proprietario del fabbricato assicurato per danni materiali e diretti al fabbricato o a una porzione dello stesso, causati da incendio e rischi accessori quali:
- Incendio, compresi i guasti causati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
 - Fulmine, escluso il fenomeno elettrico;
 - Esplosione, implosione o scoppio, anche esterni non causati da ordigni esplosivi;
 - Caduta di aerei, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
 - Urto di veicoli o natanti, non di proprietà né in uso all'assicurato, in transito su pubbliche vie o aree ad esse equiparate;
 - Onda sonora determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
 - Sviluppo e fuoriuscita di fumi, gas, vapori anche a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato.

La garanzia è inoltre estesa alle spese di rifacimento di documenti personali, distrutti o danneggiati in occasione degli eventi assicurati e alle spese di demolizione, sgombero, trasporto a idonea discarica, trattamento o smaltimento dei residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza.



Che cosa non è assicurato?

- X Incendio del fabbricato** - non sono assicurabili i fabbricati:
- Ubicati al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.
 - Adibiti per meno del 51% a civile abitazione e se contengono depositi agricoli, teatri, discoteche, sale da ballo, sale adibite esclusivamente o prevalentemente a giochi o scommesse.
 - Che non siano interamente costruiti in buone condizioni di statica, manutenzione e conservazione e/o:
 - Se costruzione di uso comune: che non abbiano strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o materiali incombustibili.
 - Se costruzione in bioedilizia: che non abbiano strutture realizzate con prodotti specifici precostituiti, non siano certificate Rei (o altro equivalente) dalla casa costruttrice, la struttura non sia posizionata e ancorata a una fondazione a platea.



Ci sono limitazioni alla copertura?

! Incendio del Fabbricato

La garanzia è limitata al valore dichiarato sulla scheda di polizza.

Sono esclusi i danni:

- Indiretti o che non riguardano la materialità dei beni assicurati;
- All'impianto nel quale si è verificato uno scoppio se l'evento è causato da usura, corrosione o difetti di materiale.
- Causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- Derivanti da atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
- Derivanti da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno;
- Derivanti da smarrimento o furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- Derivanti da atti vandalici e dolosi, terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo e sabotaggio;
- Derivanti da eventi atmosferici e sovraccarico di neve, gelo, fuoriuscita di acqua da impianti idrici, igienici e tecnici al servizio del fabbricato; Derivanti da terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, maree e piene;
- Derivanti da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- Subiti da archivi documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; schede, dischi, nastri e altri supporti informatici.



Dove sono coperto dall'assicurazione?

- La copertura è prestata per i soli Fabbricati ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto l'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale e parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
- L'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio: gli aggravamenti o le diminuzioni di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
- L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio: l'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all'indennizzo.
- Se il Contratto è promosso e collocato a distanza il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in Polizza, deve firmarla e restituirla alla Compagnia mediante, fax o posta entro 15 giorni dalla data di conclusione del Contratto di Assicurazione.



Quando e come devo pagare?

- Il premio può essere pagato, in via anticipata mediante unico versamento, oppure tramite rate di premio alle scadenze pattuite indicate in polizza qualora sia concesso il frazionamento in rate.
- Il pagamento del premio può avvenire con le seguenti modalità: ordini di bonifico e altri mezzi di pagamento bancario o postale nonché sistemi di pagamento elettronico, e pagamento mediante carte di credito sul sito internet dell'impresa o dell'intermediario.



Quando inizia e quando finisce la copertura?

- L'assicurazione ha durata pari alla durata del mutuo senza tacito rinnovo. Ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.
- Se il premio o le rate di premio non vengono pagati alle successive scadenze, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno del pagamento.
- L'assicurazione cessa alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato in polizza, senza alcun obbligo di disdetta.



Come posso disdire il contratto?

Il recesso può avvenire:

- Se il contratto è promosso e collocato con tecniche di vendita a distanza: in caso di ripensamento entro 14 giorni dalla data di decorrenza, sempre che in questo periodo non è sia avvenuto alcun sinistro. Il Contraente riceverà in restituzione il premio pagato e non goduto al netto delle imposte;
- Entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza inviando la richiesta mediante lettera raccomandata A/R. Nel caso di recesso esercitato entro 30 giorni dalla data di decorrenza, la Compagnia rimborserà totalmente il premio corrisposto senza applicare a tuo carico nessun onere. Nel caso in cui il recesso venga esercitato successivamente ed entro 60 giorni dalla data di decorrenza, la Compagnia rimborserà il premio corrisposto a cui saranno però trattenute le spese sostenute e le imposte versate alla Compagnia.
- Mediante lettera raccomandata A/R dopo che sia trascorso un periodo di 5 anni di copertura completa, ovvero siano state pagate 5 annualità.
- In caso di sinistro, entro 60 giorni dal momento del pagamento o del rifiuto dell'indennizzo, mediante lettera raccomandata A.R., con effetto dal 30° giorno successivo dalla data di ricevimento della comunicazione. In caso di recesso la Compagnia rimborsa al contraente la parte di premio versata relativa al periodo di garanzia e non goduta.
- In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Mutuo, la Compagnia restituisce la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa è possibile richiedere alla Compagnia la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.

Polizza Incendio del Fabbricato

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

ABC Assicura S.p.A.

Prodotto: "Sfera Famiglia - Mutuatario"



Data di aggiornamento: 01/04/2021 - Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Società.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Dati Societari

La Società ha sede legale e sede sociale in Italia, Via Carlo Ederle n° 45 - 37126 Verona - tel. 0458391111 - fax 0458372333 - sito internet: www.abcassicura.it - e-mail: infoauto@abcassicura.it - indirizzo PEC: abc.assicura@pec.gruppocattolica.it. L'indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni e documentazione è: Abc Assicura S.p.A. - Servizio Vendite - Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona oppure Casella Postale 31 - Viale del Lavoro 8 - 37135 Verona.

Autorizzazione all'esercizio dell'impresa

La Società è stata autorizzata all'esercizio quale impresa di assicurazione con D.M. 8 marzo 1982 - GU 18 marzo 1982 n. 76. Registro delle Imprese di Verona n° 00647820232. E' iscritta all'albo imprese IVASS - EX ISVAP n. 1.00054, Società del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'albo dei gruppi assicurativi al n. 019.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 8,8 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 8,9 milioni di euro - le perdite portate a nuovo sono pari a 4,4 milioni);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 3,6 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 3,7 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 5,6 milioni di euro (b);
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 5,1 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,57 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: <http://www.abcassicura.it/corp.php?id=2367>

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti precisazioni relative alle diverse garanzie offerte.

L'impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, oltre che di quelle indicate in modo specifico nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza.

Esempio: La garanzia rifacimento documenti è prestata con un limite massimo di € 250 per anno assicurativo.

Sono assicurabili anche i Fabbricati in corso di costruzione, soltanto per la garanzia Incendio del Fabbricato, con l'indicazione dell'intera metratura prevista dal progetto.

Per le costruzioni di uso comune sono tollerati:

- Materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti;
- Armature del tetto e solai dividenti i piani in legno;
- Materiali combustibili nelle pareti esterne e nella copertura del tetto non superiori al 10% della superficie totale;
- Caratteristiche costruttive diverse per porzioni di fabbricato complessivamente non superiori al 25% del fabbricato stesso.

Nel caso in cui l'assicurazione sia relativa ad una porzione di fabbricato la garanzia si estende anche alla quota di parte comune di proprietà dell'assicurato.

Rinuncia alla rivalsa

Salvo il caso di dolo, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa ai sensi dell'Art. 1916 del Cod. Civ. verso: le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere, gli ospiti dell'Assicurato, collaboratori domestici, gli inquilini con regolare contratto d'affitto, i proprietari del fabbricato purché il danneggiato, a sua volta, rinunci all'azione di risarcimento nei confronti del responsabile.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha la Società?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

Entro 5 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza, l'assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro telefonando al Numero Verde: 800.80.90.60, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 oppure inviando la denuncia a: ABC Assicura S.p.A.; Ufficio sinistri - Via Fermi 11/D - 37135, Verona.

La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il sinistro, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto.

Se sulla base dei primi rilievi emergono elementi tali da far ragionevolmente ipotizzare che le cause dell'evento siano imputabili a un reato, come ad esempio l'atto doloso, è necessario denunciare l'accaduto alle autorità competenti del luogo, con una descrizione il più possibile particolareggiata e con l'indicazione del presumibile ammontare del danno.

Se per gravi impedimenti documentabili, il contraente o l'assicurato non è in grado di adempiere a questi obblighi, sarà ritenuto valido l'avviso di sinistro dato da un familiare o da altra persona. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa anche alla Compagnia.

Assistenza diretta/in convenzione: Non presente.

Gestione da parte di altre imprese: Non presente.

Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. I diritti derivati dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Obblighi dell'impresa

La Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo stesso.



Quando e come devo pagare?

Premio

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Rimborso

In caso di estinzione anticipata del finanziamento o trasferimento del mutuo la Società restituisce la parte di premio imponibile pagato e relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Il Contratto ha durata Poliennale.
Sospensione	Non prevista.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	L'Assicurato ha diritto di recedere entro 60 giorni sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) ed ha diritto al rimborso del premio (ovvero nel caso in cui il premio sia stato finanziato, alla corrispondente riduzione della rata), al netto dell'eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Non sono previste ulteriori spese amministrative a carico dell'Assicurato.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questa polizza tutela il proprietario del fabbricato, o una sua porzione, per i danni causati allo stesso da incendio e altri rischi accessori.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

Non sono presenti costi di intermediazione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: <i>ABC Assicura S.p.A. - Servizio Reclami</i> <i>c/o Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.</i> <i>Servizio Reclami di Gruppo</i> <i>Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia)</i> In alternativa al: - Fax: 02.21072280 - Email: reclami@abcassicura.it La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'Art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'Art. 16 del citato decreto. Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale.

Negazione assistita	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa.</i>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



EDIZIONE 01/04/2021

Contratto di Assicurazione per la Casa e la Famiglia

Sfera**Famiglia**

Numero Verde 800.80.90.60

Le presenti Condizioni di Assicurazione

Ed. 01/04/2021, devono essere consegnate unitamente ai Documenti Informativi Precontrattuali:

- **DIP Danni, Ed. 01/04/2021**
- **DIP aggiuntivo Danni, Ed. 01/04/2021**

Edizione aggiornata al 01/04/2021

Nel testo che segue si intende per:

Abitazione: tipologie

I locali destinati a civile abitazione tra loro comunicanti, a uso unifamiliare e a ufficio/studio professionale privato (se coesistente e comunicante con i locali), comprese le eventuali quote di fabbricato di proprietà comune.

Tipologie:

- **Appartamento:** locali facenti parte di uno stabile in condominio, costituito da più appartamenti contigui, sottostanti o sovrastanti non comunicanti, ciascuno con un accesso proprio all'interno del condominio o dello stabile, ma con accesso comune dall'esterno;
- **Villa a schiera o villa plurifamiliare:** locali facenti parte di uno stabile, costituito da più abitazioni contigue, sottostanti o sovrastanti non comunicanti, ciascuna con uno o più accessi dall'esterno propri e indipendenti;
- **Villa unifamiliare:** locali con uno o più accessi dall'esterno, propri e indipendenti, isolata da altri fabbricati.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Cappotto termico dei fabbricati

L'elemento termico intonacabile per facciate atto a correggere i punti della struttura in cui si hanno vie preferenziali per la dispersione del calore in corrispondenza di discontinuità di materiali o di particolari configurazioni geometriche della facciata. Serve a ridurre gli effetti prodotti nella struttura o nella muratura dalle variazioni rapide o notevoli della temperatura esterna.

Compagnia

ABC Assicura S.p.A.con sede legale in Via Carlo Ederle n° 45 - 37126 Verona.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio

Cose

Gli oggetti materiali e gli animali

Decorrenza

Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Esplosione

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato

L'intera costruzione edile che ospita l'abitazione assicurata, adibita per almeno il 51% a civile abitazione e non contenente depositi agricoli, teatri, discoteche, sale da ballo, sale adibite esclusivamente o prevalentemente a giochi o scommesse.

Per costruzione si intende il complesso delle opere edili costituente l'intero fabbricato unifamiliare o un'unità immobiliare, adibito a civile abitazione con eventuale ufficio/studio professionale privato, se coesistente e con essi comunicante, escluso solo il valore dell'area.

Sono compresi:

- fissi e infissi;
- opere di fondazione o interrate;
- dipendenze e/o pertinenze, non comunicanti con l'abitazione assicurata, quali centrali termiche, cantine, solai, vani tecnici e altri locali a uso esclusivo dell'assicurato se attinenti alla conduzione del fabbricato ed escluso qualsiasi loro uso professionale o commerciale;
- recinzioni, cancelli anche elettrici, cappotto termico, cisterne e serbatoi per lo stoccaggio di combustibili al servizio dell'abitazione, muri di cinta, piscine, campi e attrezzature sportive e da gioco, strade private interne, cortili. Sono comunque esclusi gli alberi;
- tinteggiature, tappezzeria, moquettes, controsoffittature, tende frangisole esterne (se installate su strutture

- fisse ancorate a muri perimetrali o muri esterni o al soffitto dei balconi soprastanti);
- antenne televisive, radiriceventi e/o trasmettenti;
 - statue, affreschi e decorazioni che non abbiano valore artistico;
 - ascensori, montacarichi, impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici, igienici, per la distribuzione del gas, di riscaldamento, di condizionamento, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e impianti autonomi di condizionamento, impianti di allarme e prevenzione, pannelli solari (fotovoltaici e termici), impianti citofonici e videocitofonici, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione fissata al servizio del fabbricato;
 - migliorie apportate dal locatario;
 - parti in comune in condominio, per la sola parte pro-quota dell'assicurato.

Il fabbricato deve avere le seguenti caratteristiche costruttive:

- **se costruzione di uso comune:** strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o materiali incombustibili.

Sono tollerati:

- materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti; armature del tetto e solai dividenti i piani in legno;
- materiali combustibili nelle pareti esterne e nella copertura del tetto non superiori al 10% della superficie totale;
- caratteristiche costruttive diverse per porzioni di fabbricato complessivamente non superiori al 25% del fabbricato stesso;
- se costruzione in bioedilizia struttura realizzata con prodotti specifici già precostituiti, in particolare con pareti esterne formate da pannelli modulari aventi anche funzione portante verticale, solai, struttura portante, armatura e copertura del tetto, il tutto comunque costruito. La costruzione deve essere certificata Rei (o altra equivalente) dalla casa costruttrice.

La struttura deve essere posizionata e ancorata a una fondazione a platea.

Il fabbricato assicurato deve essere ubicato nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino

Forma e tipo di garanzia

Stabiliscono il criterio con cui si determina il valore delle somme assicurate e il criterio con cui si determina l'indennizzo.

- Forma di garanzia: primo rischio assoluto;
- Tipo di garanzia: valore a nuovo.

Franchigia

La parte di danno espressa in misura fissa che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di sinistro.

Intermediario Collocatore (ove presente)

Le Banche di Credito Cooperativo.

IVASS ex ISVAP

Indica l'organo preposto alla vigilanza sulle assicurazioni private secondo quanto previsto dalle disposizioni normative o regolamentari tempo per tempo vigenti.

Regolamenti

Indica i regolamenti attuativi del Codice delle Assicurazioni emanati dall'ISVAP, ora IVASS ovvero qualsiasi altra fonte secondaria rilevante emanata da un'autorità competente.

Materiali incombustibili

Sostanze e prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Massimale

La somma massima, stabilita nel contratto, che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

Parti

L'Assicurato e la Società.

Polizza

Il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio

La prestazione in denaro dovuta dal Contraente alla Società.

Primo rischio assoluto

Forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore effettivo dei beni assicurati esistenti al momento del sinistro e senza l'applicazione della regola proporzionale ai sensi dell'articolo 1907 del codice civile.

Regola proporzionale

Se al momento del sinistro risulta che la somma assicurata per i beni assicurati è inferiore al loro valore calcolato in base alla forma di garanzia scelta, l'indennizzo viene ridotto in base alla proporzione tra il valore effettivo e la somma assicurata (art. 1907 del codice civile).

Non sono ammesse eventuali compensazioni tra le somme assicurate per i diversi beni assicurati.

Rischio

La possibilità che si verifichi un sinistro.

Scoperto

La percentuale del danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

In caso di sinistro che preveda lo scoperto e a franchigia, sarà applicato prima lo scoperto e poi la franchigia nelle modalità contrattuali previste.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. **Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.**

Sinistro

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

Nella garanzia tutela legale, per sinistro si intende il caso assicurativo, ovvero la violazione di norme o l'inadempimento che dà origine alla vertenza.

Nella garanzia assistenza, il termine sinistro indica l'evento che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato e verificatosi in un momento successivo alla conclusione del contratto.

Tetto

L'insieme delle strutture destinate a coprire il fabbricato e a proteggerlo dagli eventi atmosferici.

Tipo di garanzia

Vedi definizione "Forma e Tipo di garanzia".

Unico caso assicurativo

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Valore a nuovo

Tipo di garanzia in base al quale, ai fini della valutazione delle somme assicurate e del danno, il valore dei beni assicurati viene determinato secondo il seguente criterio:

- per il fabbricato: la spesa necessaria per la sua integrale ricostruzione a nuovo, compresi gli oneri di urbanizzazione;

In nessun caso l'indennizzo potrà essere superiore al triplo del valore reale ed effettivo che le cose assicurate hanno al momento del sinistro.

Limitatamente alle Apparecchiature elettroniche e particolari, agli elettrodomestici e ai capi di abbigliamento l'indennizzo verrà effettuato sulla base delle seguenti modalità:

- per beni acquistati nuovi da non oltre 24 mesi sarà riconosciuto il valore a nuovo, con il massimo del doppio del valore reale ed effettivo;
- per beni acquistati da oltre 24 mesi sarà riconosciuto esclusivamente il valore reale ed effettivo.

Per gli oggetti inservibili o non funzionanti la garanzia è prestata secondo il reale ed effettivo valore al momento del sinistro.

Valore reale

Il tipo di garanzia in base al quale, ai fini della valutazione delle somme assicurate e del danno, il valore dei beni assicurati viene determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, uso, qualità e stato di conservazione. Per il fabbricato non si tiene conto del valore dell'area.

Valori

Vedi definizione contenuto.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Questa polizza facoltativa, riservata ai clienti della Banca di Credito Popolare di Torre del Greco, tutela il proprietario del fabbricato, o una sua porzione, per i danni causati allo stesso da incendio e altri rischi accessori.

Art. 1 - CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto è concluso al momento in cui il Contraente paga il Premio.

Le Coperture assicurative operano esclusivamente se indicate in Polizza e hanno effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza sempre che a tale data sia stato pagato il premio o la rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

Per giorno di pagamento del premio si intende:

Per i pagamenti mediante Carta di Credito: dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio

Per i pagamenti mediante Bonifico Bancario: dalle ore 24.00 della data di valuta, a condizione che la stessa sia successiva alla data in cui è stato dato l'ordine di Bonifico; in caso contrario dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato dato l'ordine di bonifico.

La ricevuta del versamento o l'estratto conto costituiscono quietanza di pagamento.

Il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in Polizza (inclusa la presenza delle Coperture Assicurative richieste e la correttezza dei Massimali/somme assicurate, delle Franchigie e degli scoperti), deve firmarla e restituirla alla Compagnia mediante, fax o posta entro 15 giorni dalla data di conclusione del Contratto di Assicurazione.

Articolo applicabile esclusivamente a contratti promossi e collocati con tecniche di vendita a distanza (regolamento IVASS ex ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e codice del consumo).

Art. 2 - DURATA e PROROGA DEL CONTRATTO

L'Assicurazione ha durata pari alla durata del Mutuo senza tacito rinnovo, pertanto la validità del contratto cessa alle ore 24.00 del giorno di scadenza indicato in Polizza, senza alcun obbligo di disdetta.

Il Contratto ha durata Poliennale e sulla base di quanto previsto dall'Art. 1899 del CC, allo stesso è stato applicato uno sconto così come indicato nella seguente Tabella:

Anno	Sconto medio Annuo	
1	VI	PRA
2	0,0	0,0
3	-0,2	-0,2
4	-0,5	-0,4
5	-0,8	-0,8
6	-1,3	-1,2
7	-1,8	-1,8
8	-2,5	-2,5
9	-3,4	-3,4
10	-4,3	-4,2
11	-5,2	-5,2
12	-6,3	-6,3
13	-7,3	-7,3
14	-8,5	-8,4
15	-9,6	-9,6
16	-10,7	-10,7
17	-11,9	-11,9
18	-13,0	-13,0
19	-14,1	-14,1
20	-15,3	-15,3
21	-16,4	-16,3
22	-17,4	-17,4
23	-18,5	-18,5
24	-19,5	-19,5
25	-20,5	-20,5
26	-21,5	-21,5
27	-22,5	-22,5
28	-23,4	-23,4
29	-24,4	-24,4
30	-25,3	-25,3
31	-26,2	-26,2

Resta inteso che le frazioni di anno vengono considerate come un'intera annualità.

A fronte dell'applicazione del suddetto sconto l'Assicurato, salvo quanto disposto al successivo Art 7 - Rimborso del Premio, **non può recedere dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale.**

Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite.

Il Premio è pagato in via anticipata ed è stabilito per un periodo assicurativo pari alla durata del finanziamento.

Il Premio è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Se il Contraente non paga il premio, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento dello stesso.

Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Il contratto è risolto di diritto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio sono scaduti (art. 1901 del C.C.).

Il Premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa.

L'importo indicato in Polizza è comprensivo delle eventuali provvigioni riconosciute dall'impresa all'Intermediario.

Art. 4 - MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Mezzi di pagamento a disposizione del Contraente:

Il pagamento del Premio può avvenire con le modalità consentite dalla legge e precisate dalla Compagnia o dall'Intermediario con cui è concluso il Contratto di Assicurazione, che includono: ordini di bonifico e altri mezzi di pagamento bancario o postale nonché sistemi di pagamento elettronico e il pagamento mediante carte di credito sul sito internet dell'Impresa o dell'intermediario.

Art. 5 - DIRITTO DI RECESSO

5.1 - RECESSO PER RIPENSAMENTO

Entro 14 giorni dalla Data di Decorrenza della Copertura Assicurativa il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto e di ricevere in sostituzione il Premio pagato e non goduto al netto delle imposte. Per avvalersi di questo diritto il Contraente dovrà comunicare la sua decisione di recedere dal Contratto alla Compagnia e quest'ultima provvederà a rimborsare il Contraente. Articolo applicabile esclusivamente a contratti promossi e collocati con tecniche di vendita a distanza (regolamento IVASS ex ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e codice del consumo).

5.2 - RECESSO PER ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Mutuo, la Compagnia restituisce al Debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

In alternativa a quanto previsto al precedente punto la Compagnia, su richiesta del Debitore/Assicurato fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.

5.3 - RECESSO ENTRO I 60 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI DECORRENZA

L'Assicurato può recedere dal presente contratto entro 60 giorni dalla data di Decorrenza inviando la richiesta di recesso tramite lettera Raccomandata A.R, direttamente alla Compagnia ai seguenti riferimenti:

ABC Assicura S.p.A.

Casella Postale 2, Viale del Lavoro 8, 37135 Verona

oppure tramite mail: info@abcassicura.it

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 60 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dall'Assicurato entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta direttamente dall'Assicurato, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.

5.4 - RECESSO DURANTE LA VIGENZA DEL CONTRATTO - TRASCORSI 5 ANNI DI COPERTURA

Il Contraente ha un'ulteriore facoltà di recedere dal presente contratto dopo che sia trascorso un periodo di 5 anni di copertura completa, ovvero siano state pagate 5 annualità.

Il recesso avrà effetto dalla data di ricevimento della comunicazione, inviata alla Compagnia tramite lettera Raccomandata A.R. a:

ABC Assicura S.p.A.
Casella Postale 2, Viale del Lavoro 8, 37135 Verona

oppure tramite mail: info@abcassicura.it

Il diritto di recesso può essere esercitato soltanto nel caso in cui siano trascorsi almeno 5 anni di copertura assicurativa con effetto dalla data di ricevimento della richiesta.

5.5 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro, le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento del pagamento o del rifiuto dell'indennizzo.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera Raccomandata A.R. e ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

In caso di recesso la Compagnia rimborsa al Contraente la parte di premio versata relativa al periodo di garanzia non goduto.

Art. 6 - RIMBORSO DEL PREMIO

- Rimborso del premio in caso di Ripensamento (Art. 5.1)

Entro 14 giorni dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa, a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro, il Contraente ha diritto a recedere dal Contratto ed a ricevere in restituzione il Premio pagato e non goduto al netto delle imposte.

- Rimborso del premio in caso di anticipata estinzione del mutuo/finanziamento (Art. 5.2)

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Mutuo, la Compagnia restituisce al Debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

L'importo del rimborso si determina moltiplicando il rapporto tra il premio unico corrisposto (al netto delle eventuali imposte) e la durata della copertura assicurativa inizialmente comunicata (espressa in giorni) per la durata residua della copertura assicurativa (espressa in giorni).

In alternativa a quanto previsto al precedente punto la Compagnia, su richiesta del Debitore/Assicurato fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.

- Recesso entro i 60 giorni successivi alla Data di Decorrenza (Art. 5.3)

Nel caso di recesso esercitato **entro 30 giorni dalla data di Decorrenza** la Compagnia procederà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, al rimborso del premio eventualmente corrisposto dall'Assicurato, **senza alcun onere a carico di quest'ultimo.**

Nel caso in cui il recesso venga esercitato successivamente **ed entro 60 giorni dalla data di Decorrenza** la Compagnia procederà, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, al rimborso del premio eventualmente corrisposto dall'Assicurato, **ma saranno trattenute le spese sostenute e le imposte versate dalla Compagnia.**

La Compagnia provvederà a rimborsare il premio all'Assicurato.

Qualora il premio sia stato finanziato, la Compagnia procederà al rimborso del premio all'Assicurato. In alternativa, in base ad espressa richiesta dell'Assicurato, effettuata al momento del recesso, il premio sarà utilizzato per ridurre di pari importo il Debito residuo del Finanziamento e la relativa rata.

- Recesso durante la vigenza del contratto - trascorsi 5 anni di copertura (Art. 5.4)

Il diritto di recesso può essere esercitato soltanto nel caso in cui siano trascorsi almeno 5 anni di copertura assicurativa.

Il recesso avrà effetto dalla data di ricevimento della richiesta. Il Contraente ha diritto a ricevere in restituzione il Premio pagato e non goduto al netto delle imposte.

- Modalità di determinazione del premio di Rimborso

In caso di rimborso del premio come ai punti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, la Compagnia restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Il premio da rimborsare viene determinato secondo la seguente formula:

$$R = P * GR/D$$

Dove:

R = premio da rimborsare

P = premio imponibile (al netto delle imposte)

GR = giorni residui di copertura

D = durata totale (in giorni) del mutuo

Esempio:

Premio Imponibile	€ 1000,00
Data Inizio Mutuo	06/09/2010
Data Scadenza Mutuo	06/09/2035
Data Estinzione Mutuo	25/11/2015
Durata Totale in giorni	9131
Giorni di copertura trascorsi	1906
Giorni di copertura residui	7225

$$R = 1000 * 7225/9131$$

$$R = 791,26$$

Art. 7 - VINCOLO-IPOTECA

L'assicurazione Incendio del Fabbicato non è vincolata a favore della Banca Intermediaria, in relazione ai contratti di mutuo garantiti da ipoteca degli immobili assicurati. Se l'assicurazione Incendio del Fabbicato è vincolata a favore dell'Ente che ha erogato il Finanziamento (diverso dalla Banca Intermediaria della presente Polizza) in relazione al contratto di mutuo garantito da ipoteca gravante sull'immobile assicurato, in caso di sinistro la Compagnia liquiderà l'Ente vincolatario, secondo quanto disposto dall'Art. 2742 del Cod. Civile, fino alla concorrenza del debito residuo di capitale e, per la parte eccedente tale vincolo, liquiderà direttamente l'Assicurato fino alla concorrenza dell'ammontare del danno.

La Compagnia si obbliga a non liquidare nessun indennizzo, se non con il consenso dell'Ente Vincolatario.

Art. 8 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del C.Civ.

Art. 9 - AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Compagnia non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio (tra le ipotesi si menziona, per esempio l'ampliamento del fabbricato assicurato).

Gli aggravamenti o le diminuzioni di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall'art.1898 cod. civ..

Art. 10 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'assicurato che:

- aumenta dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara come asportati o distrutti beni non esistenti al momento del sinistro;
- sottrae;
- occulta;
- manomette i beni rimasti dopo il sinistro;
- modifica o altera le tracce o i residui del sinistro;
- aggrava, altera gli indizi del reato;

perde il diritto all'indennizzo.

Art. 11 - ALTRE ASSICURAZIONI

In caso di sinistro l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio Assicurato con il presente contratto ai sensi degli artt 1910 comma 3 e 1913 cod. civ.

L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Compagnia determina la perdita del diritto all'indennizzo.

Art. 12 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Salvo il caso di dolo, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa ai sensi dell'Art. 1916 del Cod. Civ. verso: le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere, gli ospiti dell'Assicurato, collaboratori domestici, gli inquilini con regolare contratto d'affitto, i proprietari del fabbricato purché il danneggiato, a sua volta, rinunci all'azione di risarcimento nei confronti del responsabile.

Art. 13 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal contraente e dalla Compagnia.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'assicurato e per eventuali terzi proprietari o comproprietari, **restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.**

L'indennizzo può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 14 - ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, restano a carico del Contraente.

Art. 15 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente contratto è competente il foro ove il Contraente ha la residenza o il domicilio elettivo.

Art. 16 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 17 - LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Il Contratto di Assicurazione è regolato dalla Legge Italiana.

Art. 18 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si rinvia alle norme di legge.

Art. 19 - LIMITI TERRITORIALI DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 20 - REGIME FISCALE

I premi relativi alla presente Polizza sono soggetti alle seguenti imposte sulle assicurazioni:

- Incendio e Altri Danni ai Beni: 22,25%

Art. 21 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni del Contraente alla Compagnia devono essere fatte con lettera raccomandata o con altro mezzo certo.

Qualsiasi richiesta relativa alle garanzie offerte dalla presente Polizza può essere fatta direttamente dal Contraente alla Compagnia ai seguenti riferimenti:

Numero Verde: 800.80.90.60

Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30

Tramite mail al seguente indirizzo: **infore@abcassicura.it**

Oppure tramite posta al seguente indirizzo: **ABC Assicura S.p.A. - Casella Postale 2, Viale del Lavoro 8, 37135 Verona.**

Art. 22 - RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

ABC Assicura S.p.A.

- Servizio Reclami c/o Società Cattolica Assicurazioni S.p.A. -

Servizio Reclami di Gruppo

Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)

Fax: 045.83.72.336

Email: reclami@abcassicura.it

indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. L'Impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma tramite e-mail alla casella di posta elettronica certificata tutela.consumatore@pec.ivass.it, fax al numero 06/42133206 o posta ordinaria, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS (www.ivass.it - sezione Per i Consumatori - Reclami - Guida ai reclami), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

- Il reclamo all'Ivass deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa e dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
- Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'Ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito della Commissione Europea <http://www.ec.europa.eu/fin-net>

Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.lgs 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall' art. 16 del citato decreto.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

L'Assicurazione è prestata a condizione che:

1. Il Fabbricato ed il relativo Contenuto, qualora assicurato, siano ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino
2. L'intera costruzione edile che ospita l'abitazione assicurata, sia adibita per almeno il 51% a civile abitazione e non contenga depositi agricoli, teatri, discoteche, sale da ballo, sale adibite esclusivamente o prevalentemente a giochi o scommesse.
3. Il Fabbricato sia interamente costruito, sia in buone condizioni di statica, manutenzione e conservazione ed abbia le seguenti caratteristiche costruttive:
 - **se costruzione di uso comune:** strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o materiali incombustibili.
 - Sono tollerati:**
 - materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti;
 - armature del tetto e solai dividenti i piani in legno;
 - materiali combustibili nelle pareti esterne e nella copertura del tetto **non superiori al 10% della superficie totale;**
 - caratteristiche costruttive diverse per porzioni di fabbricato complessivamente **non superiori al 25% del fabbricato stesso;**
 - **se costruzione in bioedilizia:** struttura realizzata con prodotti specifici precostituiti, in particolare con pareti esterne formate da pannelli modulari aventi anche funzione portante verticale, solai, struttura portante, armatura e copertura del tetto, il tutto comunque costruito. La costruzione deve essere certificata Rei (o altra equivalente) dalla casa costruttrice.
 - La struttura deve essere posizionata e ancorata a una fondazione a platea.**
4. In deroga a quanto precedentemente indicato, sono assicurabili anche i **Fabbricati in corso di costruzione**, soltanto per la garanzia Incendio del Fabbricato, con l'indicazione dell'intera metratura prevista dal progetto.

Art. 23 - COSA ASSICURIAMO

Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Polizza, la Compagnia si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabilite nei successivi articoli, a corrispondere un indennizzo all'Assicurato in relazione ai fabbricati o porzioni di fabbricati, e relative pertinenze sui quali esista un'ipoteca a favore dell'Ente che ha erogato il Finanziamento, a garanzia del contratto di mutuo ipotecario stipulato con l'Assicurato.

La Compagnia, sino alla concorrenza della somma assicurata, e con i limiti e le franchigie indicati in polizza, indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato causati da:

Incendio e rischi accessori

- incendio, compresi i guasti causati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- fulmine, escluso il fenomeno elettrico;
- esplosione, implosione e scoppio, anche esterni, non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aerei, di veicoli spaziali, di loro parti o di cose da essi trasportate;
- urto di veicoli o di natanti, non di proprietà né in uso all'assicurato, in transito su pubbliche vie o aree a esse equiparate;
- onda sonora determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- sviluppo e fuoriuscita di fumi, gas, vapori; mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica, idraulica; mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, o di condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidi, conseguenti a eventi indennizzabili a termini di polizza **che abbiano colpito i beni assicurati oppure i beni posti nell'ambito di 50 metri da essi;**
- fuoriuscita di fumi, gas, vapori a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato.

Nel caso in cui l'assicurazione sia relativa ad una porzione di fabbricato la garanzia si estende anche alla quota di parte comune di proprietà dell'assicurato.

Art. 24 - ESCLUSIONI

Le prestazioni contrattuali prevedono le seguenti esclusioni.

Sono esclusi i danni:

- indiretti o che non riguardano la materialità dei beni assicurati;
- all'impianto nel quale si è verificato uno scoppio se l'evento è causato da usura, corrosione o difetti di materiale.

Causati:

- con dolo del contraente o dell'assicurato;
- da atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero;
- da smarrimento o furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

Derivanti da:

- atti vandalici e dolosi, terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo e sabotaggio;
- eventi atmosferici e sovraccarico di neve, gelo, fuoriuscita di acqua da impianti idrici, igienici e tecnici al servizio del fabbricato;
- terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, maree e piene;
- diretta o indiretta emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

Subiti da:

- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- schede, dischi, nastri e altri supporti informatici;

Art. 25 - FORMA DI GARANZIA

Tutte le garanzie della presente Sezione sono prestate al Fabbricato nella forma a Valore intero o a Primo Rischio Assoluto, a seconda di quanto indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 26 - ASSICURAZIONE PARZIALE (se Forma di Garanzia a Valore Intero)

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del codice civile, se dalle stime effettuate secondo quanto disposto dall'Art.32 - Procedura per la valutazione del danno, risulta che la somma assicurata per il Fabbricato è inferiore all'effettivo valore che il fabbricato assicurato aveva al momento del sinistro, la Compagnia risponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello effettivo risultante al momento del sinistro.

Art. 27 - PARZIALE DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Fermo restando quanto previsto all'Art. 28 - Massima somma assicurabile e a parziale deroga di quanto sopra esposto, si conviene che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale qualora il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato ecceda la somma assicurata in misura non superiore al 20%.

Art. 28 - MASSIMA SOMMA ASSICURABILE

La garanzia Incendio del **Fabbricato** è limitata al valore dichiarato sulla Scheda di Polizza e non potrà comunque essere superiore a **€ 1.500.000**.

ESTENSIONI DI GARANZIA - Sempre presenti**Art. 29 - ALTRE ESTENSIONI DI GARANZIA**

La garanzia, con i limiti e le franchigie indicate nella scheda di polizza, è estesa alle seguenti spese:

- **rifacimento** documenti: il rifacimento di documenti personali, distrutti o danneggiati in occasione degli eventi assicurati.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, indipendentemente dalla forma di assicurazione indicata nella scheda di polizza, con un limite massimo di € 250,00 per anno assicurativo;

- **demolizione** e sgombero residui del sinistro: la demolizione, lo sgombero, il trasporto a idonea discarica, il trattamento e lo smaltimento dei residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia è prestata, indipendentemente dalla forma di assicurazione scelta in polizza, a primo rischio assoluto, con un limite massimo pari al 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza;

Art. 30 - Denuncia di sinistro e obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

a) Obblighi dell'Assicurato:

- L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
- L'assicurato ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno.
- L'assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno, come ad esempio: documenti di acquisto, fatture, ricevute fiscali, registri, fotogrammi, dichiarazioni testimoniali;

La Compagnia non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.

b) Denuncia di sinistro alla Compagnia:

L'assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro telefonando al Numero Verde:

800.80.90.60

Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30

oppure inviando la denuncia a:

**ABC Assicura S.p.A.
Ufficio sinistri - Via Fermi 11/D - 37135
VERONA**

entro 5 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza.

La denuncia di sinistro deve essere completa oltrech  esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data, del luogo in cui si   verificato il sinistro, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto.

L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dall'art. 1913 cod. civ. e 1914 cod. civ. determinano le conseguenze previste dall'art. 1915 cod. civ., e cio  la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennit  in ragione del pregiudizio sofferto dalla Compagnia, in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della Compagnia in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si   raggiunto lo scopo, salvo che la Compagnia provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

c) Denuncia all'Autorit  Giudiziaria (laddove prevista)

Se sulla base dei primi rilievi emergono elementi tali da far ragionevolmente ipotizzare che le cause dell'evento siano imputabili a un reato, come ad esempio l'atto doloso,   necessario denunciare l'accaduto alle autorit  competenti del luogo, con una descrizione il pi  possibile particolareggiata e con l'indicazione del presumibile ammontare del danno.

Se per gravi impedimenti documentabili, il contraente o l'assicurato non   in grado di adempiere a questi obblighi, sar  ritenuto valido l'avviso di sinistro dato da un familiare o da altra persona. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa anche alla Compagnia.

Art. 31 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti fraudolenti o menzogneri, altera dolosamente le tracce o i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 32 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti.

Tuttavia, ciascuna di esse ha la facolt  di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un collegio di periti. In tal caso si seguir  la procedura indicata all'art. 33 Determinazione del danno da parte dei periti del presente contratto.

Art. 33 - Determinazione del danno da parte dei periti

I. Mandato.

Qualora una delle Parti ne faccia richiesta, la determinazione del danno viene demandata ad un collegio di tre periti. Il collegio di periti si riunirà nel comune in cui si trovava l'immobile assicurato.

Ogni Parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio.

Ciascuna Parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

II. Contenuto del mandato peritale.

I periti individuati dalle Parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

- indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento di danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
- verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall'assicurato in sede di stipula del contratto;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- procedere alla stima del danno subito dall'assicurato comprese le spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero.

III. Risultati della perizia

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate.

Del verbale dovrà essere redatto doppio verbale da consegnarsi in copia ad ognuna delle Parti.

I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

Art. 34 - Criteri per la determinazione del danno

La determinazione del valore dei beni assicurati e del danno dipendono direttamente dalla forma e dal tipo di garanzia scelti dal contraente al momento della sottoscrizione del contratto e indicati nella scheda di polizza.

Art. 35 - Determinazione del danno al fabbricato

Verrà riconosciuto per i beni assicurati il valore a nuovo degli stessi, intendendosi per tale il costo di rimpiazzo dei beni danneggiati con altri nuovi o uguali, o equivalenti per qualità, dedotto il valore ricavabile dei beni danneggiati. Per le cose suscettibili di riparazione, l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se inferiore al costo di rimpiazzo.

Art. 36 - Assicurazione a Primo Rischio Assoluto

Se in fase di sottoscrizione della presente Polizza è stata scelta la Forma di Garanzia "a Primo Rischio Assoluto", l'assicurazione è prestata senza applicare il disposto dell'Art. 1907 del Cod. Civ.

Art. 37 - Assicurazione a Valore Intero

Se in fase di sottoscrizione della presente Polizza è stata scelta la Forma di Garanzia "a Valore Intero", l'assicurazione è prestata applicando il disposto dell'Art. 1907 del Cod. Civ.

Art. 38 - Assicurazione parziale (Art. 1907 Cod. Civ.) e deroga alla proporzionale

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato (escluso il valore dell'area) eccede il valore indicato sulla Scheda di Polizza, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Fermo restando il limite massimo di indennizzo e a parziale deroga di quanto sopra esposto, si conviene che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale qualora il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato ecceda la somma assicurata in misura non superiore al 20%.

Art. 39 - Limite di indennizzo

La Compagnia è tenuta al pagamento dell'indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto ed indicata specificatamente sulla Scheda di Polizza, salvo quanto previsto dall'art. 1914 cod. civ..

Art. 40 - Modalità di pagamento dell'indennizzo.

La Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo stesso.

**INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio (di seguito REG. UE)**

La Società Abc Assicura Spa con sede in Via Carlo Ederle 45, 37126 Verona (VR), **quale Titolare dei trattamenti sotto indicati**, premesso che la presente informativa viene rilasciata agli interessati, anche tramite i contraenti/assicurati, cui i dati trattati si riferiscono, fornisce le seguenti informazioni.

In particolare, nel caso la comunicazione di dati personali relativi a terzi interessati venga effettuata da parte dei contraenti/assicurati sarà in capo a questi ultimi la responsabilità della suddetta comunicazione essendo tenuti, i medesimi contraenti/assicurati, ad informare e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento e alla comunicazione dei loro dati alla Società, per le finalità assicurative dell'interessato.

DATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali identificativi¹, se necessario le immagini e/o video, dati amministrativi, contabili e fiscali, professionali, commerciali, patrimoniali e reddituali, eventuali dati giudiziari, se richiesto da una norma di legge, e dati relativi alla salute, qualora siano necessari per la corretta esecuzione del contratto o per dar seguito a prescrizioni impartite da disposizioni normative, relativi all'interessato o a terzi², sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali:

1. **per finalità assicurative del Titolare** e quindi per l'adempimento agli obblighi pre-contrattuali e contrattuali correlati all'attività assicurativa, nonché per finalità strettamente connesse e strumentali e conseguenti all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali, ivi inclusa l'attività liquidativa, riassicurativa e di coassicurazione, ovvero l'accesso a banche dati legittimamente accessibili (quali ad esempio quelle per la valutazione economico/finanziaria del cliente). I dati forniti potranno essere utilizzati per dare attuazione ad obblighi normativi (quali ad esempio attività di antiriciclaggio, antiterrorismo, antifrode, e vigilanza assicurativa) a cui è soggetto il Titolare, oltre che per il perseguimento dei legittimi interessi del Titolare e/o di terzi soggetti (es. coobbligati, altre società del Gruppo, etc.), anche per la gestione di contenziosi e pre-contenziosi, in sede giudiziale, amministrativa, stragiudiziale, negoziale, etc...
2. **per finalità di marketing diretto nella modalità del "soft spam"**⁴ effettuato sulla base di un legittimo interesse da parte del Titolare, così da far conoscere prodotti/servizi analoghi a quelli da Lei già acquistati con l'obiettivo di offrirLe la migliore offerta assicurativa, salvo opposizione⁵ esercitabile dall'interessato.

Previo consenso facoltativo e specifico dell'interessato:

3. **per finalità di marketing e commerciali effettuate dal Titolare**, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto⁶, ai fini, ad esempio, di invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità del servizio erogato e la soddisfazione del cliente.
4. **per finalità di profilazione commerciale effettuata dal Titolare**, sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata. In particolare, definendo il profilo dell'interessato in base all'analisi dei suoi bisogni, abitudini e consumi al fine di inviare comunicazioni personalizzate e poter offrire proposte coerenti con le sue necessità e caratteristiche.
5. **per l'invio per finalità di marketing, effettuato dal Titolare**, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto, **di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche** (editoria, automotive servizi finanziari, bancari e assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, *information technology*, telecomunicazioni, trasporti, energia).
6. **per finalità di marketing di altre Società del Gruppo, nonché di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (sopra indicate al punto 5) ai quali il Titolare potrà comunicare i dati**. Detti soggetti tratteranno i dati per proprie finalità di marketing (effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto, ai fini, ad esempio, di invio di materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale), per le quali riceverà dagli stessi, quali Titolari Autonomi di trattamento una separata informativa.

MODALITA' DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE

Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l'ausilio di strumenti elettronici, ad opera di soggetti autorizzati, anche in qualità di Responsabili, ovvero impegnati alla riservatezza.

I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.

I suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati dal Titolare, in conformità della normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

1. per finalità assicurative per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
2. per finalità di *marketing*, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati e, comunque, non superiore a 36 mesi dal momento dell'acquisizione del consenso;
3. per finalità di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dal momento della raccolta del dato.

¹ se gli interessati risultano essere persone diverse, anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche;

² quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, indirizzo, e-mail, recapito telefonico, targa/telaio del veicolo o natante, etc;

³ quali ad esempio conviventi, familiari, conducenti, collaboratori, dipendenti, referenti, garanti e coobbligati, etc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative;

⁴ invio di posta elettronica senza il previsto consenso per promuovere beni o servizi collegati e simili già venduti al cliente;

⁵ cfr paragrafo "Diritti dell'interessato";

⁶ di cui all'art. 130, I e II comma, del Codice Privacy, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web;

COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurandi/instaurati e per l'effettuazione di adempimenti, ad altre società del Gruppo Cattolica nonché ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, broker, intermediari; medici fiduciari, consulenti valutatori e legali; associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, COVIP e CONSAP, CONSOB, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, e nell'eventualità INPS; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, e di informazione commerciale, e di archiviazione documentale etc...

I dati possono essere conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Cattolica sulla base di un interesse legittimo a trasmettere dati personali a fini amministrativi interni.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE

Di regola, i dati personali trattati non vengono trasferiti in Paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. In via eccezionale, con riferimento alle finalità sopra descritte, i dati potranno essere trasferiti, da parte del Titolare e di altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa, anche in Paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. In ogni caso, il trasferimento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (ad esempio trasferimento in un Paese che fornisce garanzie adeguate di protezione dei dati ovvero adottando le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione UE).

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, e-mail dpo@cattolicaassicurazioni.it, espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Reg. UE.

L'interessato può avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo. Inoltre, ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento, la revoca del consenso laddove prestato facoltativamente o può opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull'origine dei dati se non raccolti presso l'interessato e dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione.

L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo (Garante italiano per la protezione dei dati personali, <https://www.garanteprivacy.it/>).

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Con riferimento ai dati conferiti per il trattamento di cui al punto 1 del paragrafo "Dati e finalità del trattamento" si segnala che, sebbene il trattamento si basi, a seconda dei casi, su obblighi pre-contrattuali e contrattuali, o su obblighi normativi, viene richiesto esplicitamente il consenso dell'interessato con esclusivo riguardo al trattamento di dati particolari necessari all'instaurazione ed alla gestione del rapporto assicurativo ove richiesti, fermo restando che il mancato conferimento del consenso da parte dell'interessato, potrebbe comportare l'impossibilità per il Titolare di fornire i servizi assicurativi richiesti.

Per il trattamento di cui al punto 2 del paragrafo "Dati e finalità del trattamento", "soft spam" fondato sul legittimo interesse del Titolare, è possibile esercitare, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al paragrafo "Diritti dell'interessato", cui si rinvia.

Per i dati conferiti per le finalità di cui ai punti 3, 4, 5, 6 del paragrafo "Dati e finalità del trattamento" la prestazione del consenso è facoltativa, ma in difetto il Titolare, le altre società del Gruppo Cattolica ed i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate non potranno dar corso alle operazioni di trattamento ivi descritte.

Si precisa che:

- per i trattamenti facoltativi di cui ai punti 3, 4, 5, 6 è possibile esercitare, in ogni momento il diritto di revoca del consenso, con le modalità esplicitate al paragrafo "Diritti dell'interessato", cui si rinvia. Il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o il mancato consenso agli stessi, comportano solo l'impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Cattolica, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività sopradescritte, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione;
- fermo quanto indicato nel paragrafo "Modalità di Trattamento e tempi di conservazione" detti consensi facoltativi vengono meno solo a seguito di revoca del consenso dell'interessato.

Il Titolare r.l.p.t.

